



BILANCIO

Cambia ancora la tassazione per l'agrivoltaico

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0: requisiti applicativi e iter di accesso al credito d'imposta

[Scopri di più](#)

Il settore delle **energie rinnovabili**, in ragione soprattutto degli obiettivi prefissati dal PNRR, è in continuo fermento e la legislazione connessa non è da meno.

La **conversione** in legge del **D.L. 63/2024** (il c.d. **Decreto Agricoltura**), avvenuta a mezzo della L. 101/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 dello scorso 13.7.2024, ne è una dimostrazione, andando a **intervenire**, in particolare, sull'**energia fotovoltaica**. A questi interventi, **si aggiungono** quelli contenuti nel discusso **c.d. Decreto “aree idonee”**, entrato in vigore lo scorso 4.7.2024, e la cui gestazione è stata non indifferente, se è vero che la sua emanazione era prevista dall'[articolo 20, comma 1, D.Lgs. 199/2021](#).

Ma, tornando sulle novità introdotte con il Decreto Agricoltura, con l'**articolo 5**, vengono introdotte alcune disposizioni finalizzate a **limitare** l'uso del **suolo agricolo** per **impianti fotovoltaici** con **moduli a terra**. Nello specifico, intervenendo sul già richiamato [articolo 20, D.Lgs. 199/2021](#), il **nuovo comma 1-bis**, introduce la **limitazione dell'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** di cui all'[articolo 6-bis, lettera b\), D.Lgs. 28/2011](#), esclusivamente in **determinate aree** quali:

- i siti in cui risultano **già presenti impianti** della stessa fonte, nel solo **caso** di interventi di **modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione** degli impianti già installati e all'ulteriore condizione che **non** comportino **incremento** dell'**area occupata**;
- le **cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate** o in condizioni di **degrado ambientale**, o le porzioni di cave e miniere **non suscettibili di ulteriore sfruttamento**, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato **ancora non ripristinate**, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i **siti e gli impianti** nelle disponibilità delle società delle **SS.** e dei **gestori di infrastrutture ferroviarie** nonché delle **società concessionarie autostradali**;
- i **siti e gli impianti** nella disponibilità delle **società di gestione aeroportuale** all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le **aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, nonché **le aree classificate**



- agricole** i cui punti distino **non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**
- le **aree** adiacenti alla **rete autostradale** entro una distanza **non superiore a 300 metri.**
 - In deroga la previsione **non trova applicazione:**
 - per i **progetti** che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra **finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile** ai sensi dell'[articolo 31, D.Lgs. 199/2021](#);
 - in caso di **progetti attuativi** delle altre misure di investimento del **PNRR.**

Inoltre, è previsto che la limitazione così introdotta nelle zone classificate agricole **non** si applichi ai **progetti** per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione qui in commento, sia stata **avviata** almeno **una** delle **procedure amministrative**, comprese quelle di **valutazione ambientale**, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato **rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.**

Sempre l'[articolo 5, D.L. 63/2024](#), con il **comma 2-bis**, regolamenta la **durata** dei **contratti** (compresi i preliminari) di **concessione del diritto di superficie su terreni** ricadenti nelle aree di cui all'[articolo 20, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 199/2021](#), per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili che **non** può essere **inferiore a 6 anni**, decorsi i quali i contratti sono **rinnovati** per un periodo di **ulteriori 6 anni**. Decorsi gli ulteriori 6 anni, salvo diversa pattuizione delle parti, **ognuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni** o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con **lettera raccomandata da inviare con almeno 6 mesi di anticipo**. Controparte ha 60 giorni di tempo decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata per rispondere e, in assenza di risposta o di accordo il **contratto si intende scaduto alla data di cessazione**. La mancanza di comunicazione secondo la procedura di cui sopra da parte del concedente **comporta il rinnovo tacito** alle medesime condizioni.

Infine, i **commi 2-ter e 2-quater** dell'[articolo 5, D.L. 63/2024](#), intervengono sugli **aspetti fiscali** della produzione di energia da **fonte fotovoltaica** da parte di imprenditori agricoli, stabilendo che, per gli **impianti entrati in esercizio dopo il 31.12.2025**, per la **parte** di energia prodotta **eccedente** il limite di **260.000 kWh anno**, che rappresentano la produzione massima ai fini dell'agrarietà, il **reddito** verrà determinato secondo le **regole ordinarie del reddito di impresa** e **non più nella misura forfettaria del 25%** dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente **riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta**, con esclusione della quota incentivo.